



Congedi parentali per la tutela della maternità

Mia figlia ha compiuto un anno e sta spesso male, per le tipiche malattie infantili. Lavorando in un'azienda privata, posso rimanere a casa per accudirla?

I dipendenti delle aziende private possono usufruire di congedi per la malattia dei figli. Anche se purtroppo non retribuiti, sono comunque utilizzabili, con la contribuzione "figurativa", ai fini pensionistici. Fino ai tre anni di età dei figli, i congedi non hanno una durata prestabilita, ma è necessaria la certificazione di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Possono essere utilizzati tutti i periodi che servono per accudire i bimbi malati, senza limiti di tempo. Dai tre agli otto anni, invece, ciascun genitore ha diritto a cinque giorni all'anno di assenza dal lavoro per ogni figlio, sempre senza retribuzione, ma con l'accredito figurativo dei contributi previdenziali. I genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di questo tipo di congedo solo alternativamente, mai insieme per lo stesso figlio. Se un genitore è in ferie, il ricovero ospedaliero del figlio interrompe le ferie.

Il mese scorso sono diventata mamma di due gemelli e vorrei sapere a che tipo di congedi ho diritto. Lavoro in un ufficio e sono regolarmente assunta.

Il periodo di congedo obbligatorio di maternità, anche dopo una nascita gemellare, è sempre di tre mesi dopo il parto. Il congedo parentale, invece, vale per ogni figlio, cioè tanti figli, tanti periodi di congedo parentale. Se lei quindi vuole usufruire interamente di queste agevolazioni, può utilizzare sei mesi per ogni figlio, fino a dodici mesi in totale. Il congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione fino ai tre anni. I riposi orari, da utilizzare in alternativa al congedo parentale, fino ad un anno di età dei bambini, si raddoppiano a seconda del proprio orario di lavoro giornaliero e vengono retribuiti come ore lavorate. Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte nel suo caso dal Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) è consigliabile la consulenza del Patronato Inca-Cgil.

E' vero che anche dopo il compimento di tre anni di età dei propri figli i genitori possono rimanere a casa per la loro cura senza perdere il posto di lavoro?

Il Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) ha previsto tra le "novità" che i genitori con un rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, possano usufruire di alcuni periodi di congedo parentale per accudire i figli. Viene offerta questa opportunità fino agli otto anni di età dei figli, ma viene stabilito che dai tre agli otto anni questo periodo di assenza sia retribuito al 30% solo se il richiedente, padre o madre che sia, non superi determinati limiti di reddito. Altrimenti, si può usufruire del congedo, ma senza alcuna retribuzione. Fino ai tre anni di età, invece, il congedo parentale è retribuito al 30% indipendentemente dal reddito individuale. Vanno considerati nella scelta dei periodi anche i limiti temporali previsti per il congedo parentale per ogni genitore. Per orientarsi meglio tra le varie opzioni, è utile farsi consigliare dal Patronato Inca-Cgil.



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere **assistenza e consulenza gratuite.**